

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 78/A**

presentato dalla Giunta regionale  
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,  
LA SPISA

il 30 settembre 2009

Disposizioni nei vari settori di intervento  
(collegato alla manovra economica-finanziaria 2010-2013)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

#### **COMMENTO ALL'ARTICOLATO**

Il presente disegno di legge è composto da 6 articoli, oltre alle disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

#### **ARTICOLO 1**

Comma 1. La norma autorizza la spesa di euro 2.000.000 ad integrazione delle risorse allocate sull'Asse assistenza tecnica del POR FSE 2007/2013, attualmente insufficienti per garantire i controlli di primo livello sulla spesa da certificare, condizione essenziale ai sensi del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 per l'inoltro delle domande di pagamento alla Unione europea e per evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Comma 2. Si tratta di una modifica alla legge regionale n. 21 del 1985 al fine di adeguare la stessa alle attuali esigenze di partecipazione in enti e società che si propongono di realizzare iniziative indirizzate allo sviluppo della Regione.

Comma 3. Viene modificata la denominazione della direzione generale che la legge regionale n. 19 del 2006 istituisce quale direzione generale della Presidenza della Giunta definendola impropriamente "agenzia". Tale modifica è necessaria per non ingenerare confusione nei rapporti con soggetti esterni all'Amministrazione.

Comma 4. La norma che si intende abrogare è istitutiva di un conto corrente posto in capo al presidente del CREL sul quale riversare lo stanziamento regionale per il proprio funzionamento. La

gestione di tale conto è risultata non produttiva e di non poche difficoltà per cui se ne propone la soppressione.

Comma 5. Al fine di garantire una maggiore imparzialità nell'individuazione delle istanze progettuali ammesse a contributo a valere sulla legge regionale n. 19 del 1996 si ritiene opportuno sopprimere il Comitato tecnico scientifico. L'intervento trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che il comitato (organo prettamente di consulenza) possa influenzare, in ragione della presenza al suo interno di soggetti designati dalle organizzazioni rappresentative dei potenziali beneficiari dei contributi, l'esito del procedimento in favore di tali soggetti a discapito di quelli non iscritti. Ciò anche in adempimento ai nuovi orientamenti espressi dalla Commissione europea (direttiva 2006/123/CE del Parlamento e 12/12/2006 relativa ai servizi, articolo 14, punto 6 del Consiglio).

Comma 6. Autorizza la spesa di euro 100.000 nell'anno 2010, per un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Comma 7. La norma, che autorizza nell'anno 2010 la spesa di euro 120.000, si rende necessaria per consentire la concreta operatività dell'"Ufficio dei controlli con funzioni di verifica amministrativo-contabili" costituito in capo alla Direzione generale della difesa dell'ambiente mediante l'acquisizione di beni e servizi e dotazioni informatiche.

Comma 8. Autorizza la spesa di euro 400.000 annui per la gestione dell'asilo nido aziendale prevedendo una quota, non inferiore a euro 90.000 del relativo costo, a carico del personale dipendente.

Comma 9. La norma consente la proroga, per ulteriori 24 mesi, del termine fissato dall'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'ESAF, prorogando altresì i rapporti di collaborazione di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, la relativa spesa è posta a carico dell'UPB S07.07.003.

Comma 10. La norma prevede modifiche e integrazioni agli articoli 11, 15 e 18 della legge regionale n. 20 del 2005:

- l'integrazione proposta all'articolo 11, comma 6, ha la finalità di colmare una carenza nella composizione della Commissione regionale per i servizi e politiche del lavoro, dove sono previsti otto rappresentanti designati dalle province e nessun rappresentante dei comuni;
- l'inserimento del comma 2 bis nell'articolo 15 assicura il necessario coordinamento operativo tra Assessorato del lavoro, Agenzia del lavoro e province nella predisposizione della definizione degli interventi in materia di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province;
- la sostituzione del comma 5 dell'articolo 15 ha lo scopo di semplificare l'iter di approvazione del Regolamento generale dell'Agenzia regionale per il lavoro attribuendo tale compito alla Giunta regionale;
- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 18 semplifica l'iter per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per il lavoro applicando le procedure previste per le altre agenzie regionali.

Comma 11. Con tale norma si intende adeguare l'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005, a quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che dispone l'assegnazione dei trasferimenti erariali, già erogati alle comunità montane, a favore degli enti subentrati ed esse a seguito del riordino territoriale avviato in attuazione dei commi 17-21, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria statale).

Comma 12. Il sistema dettato dalla legge regionale n. 35 del 1995, a disciplina delle attività di disposizione del patrimonio regionale, è risultato scarsamente efficiente a causa di procedimenti ora-

mai non adeguati alla mole assunta dal patrimonio regionale a seguito dei trasferimenti di immobili operati dalle amministrazioni statali e dagli enti infraregionali negli ultimi anni. Elementi di rallentamento dei procedimenti sono rappresentati dalle disposizioni che regolano il funzionamento della Commissione tecnica regionale, unico organismo deputato alla stima del valore degli immobili, il procedimento per le vendite all'incanto degli immobili tuttora basato sul sistema della "candela vergine". Al fine di consentire di accelerare le procedure di dismissione dei beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, cui deve improntarsi l'azione amministrativa, si è valutata la necessità di modificare la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35.

I commi dal 13 al 19 disciplinano l'istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime. Come è noto, a seguito del decreto legislativo n. 234 del 2001, avente ad oggetto il conferimento di funzioni e compiti già attribuiti alle regioni ordinarie con l'articolo 105, lettera l) del decreto legislativo n. 112 del 1998, modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il legislatore ha conferito alla Regione sarda le funzioni inerenti la gestione del demanio marittimo e dei porti di interesse regionale e interregionale, con esclusione delle funzioni connesse al diritto dominicale, rimasto in capo allo Stato (vedi articoli 31, 32, 34, 35 e 55 del Codice della navigazione), delle funzioni concernenti le concessioni per l'approvvigionamento di fonti di energia, del Sistema informatizzato del demanio (SID) e delle funzioni strettamente connesse alla sicurezza della navigazione. A fronte di un conferimento di funzioni tanto ampio, però, lo Stato continua ad incamerare il canone erariale dovuto annualmente dai concessionari nella misura stabilita (per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e di nautica da diporto) nel decreto legge n. 400 del 1993, recentemente modificato con la legge finanziaria per il 2007.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo l'Amministrazione regionale ha imposto ai titolari di concessioni demaniali marittime il pagamento di un importo annuale definito "sovraconone". In considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006, sono state conferite ai comuni le funzioni inerenti il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, aventi ad oggetto aree scoperte o coperte con impianti di facile rimozione, si propone la presente norma che prevede un canone regionale aggiuntivo sulle concessioni di beni del demanio marittimo che sostituisca il predetto sovraconone, in modo da consentire alle amministrazioni comunali di poter incamerare le risorse necessarie ad assicurare un corretto esercizio delle funzioni conferite.

In favore dei comuni costieri viene inoltre previsto, così come già avveniva ai sensi della determinazione del Servizio centrale del demanio n. 2316/D del 31 dicembre 2003, che parte dei proventi introitati dalla Regione a titolo di canone, venga destinato alle amministrazioni comunali quale contributo per gli oneri finanziari sostenuti per la predisposizione dei servizi essenziali inerenti la balneazione (pulizia spiagge libere, primo soccorso, ecc.) in modo da evitare una modifica in peius delle risorse finanziarie su cui i comuni possono attualmente contare.

La Regione Sardegna ha la competenza di determinare imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri in base a quanto previsto nell'articolo 8, lettera h) dello Statuto speciale con l'unico limite del rispetto della "armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Il legislatore regionale deve perciò rispettare "lo spirito del sistema tributario dello Stato" e agire in "coerenza e omogeneità con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono" (cfr. Corte costituzionale sent. n. 102 del 15 aprile 2008).

La Regione Sardegna ha l'unico obbligo di valutare essa stessa la coerenza del sistema regionale con quello statale e conformare, di conseguenza, i propri tributi agli elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari (cfr. sent. Corte costituzionale n. 102/2008).

A questo proposito e con riferimento alla misura del canone regionale aggiuntivo, si richiama la legge n. 281 del 16 maggio 1970 (emanata per le regioni a statuto ordinario) che prevede l'istituzio-

ne dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e che, al secondo comma, dispone che "le Regioni determinano l'ammontare del canone in misura non superiore al triplo del canone di concessione".

Si ritiene pertanto ragionevole e conforme ai principi del sistema tributario dello Stato stabilire che il canone regionale aggiuntivo sia calcolato in misura pari alla metà dell'importo dovuto a titolo di canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto superfici scoperte, opere di facile e di difficile rimozione ed in misura pari al 5 per cento del canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. Tale differenza è giustificata dal fatto che i titolari di concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate alle predette attività, a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007, che ancora il calcolo ai valori OMI, devono affrontare oggettive difficoltà in quanto l'importo del canone erariale ha subito un incremento pari anche al 1.000 per cento rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa previgente.

Al fine di assicurare comunque un introito congruo per le amministrazioni chiamate alla gestione dei beni demaniali marittimi si è equiparato l'importo minimo del canone regionale a quello stabilito per il canone erariale, con l'unica eccezione delle concessioni di natura temporanea della durata pari o inferiore ai quattordici giorni per cui si è prevista la riduzione alla metà.

Comma 20. La norma prevede la soppressione dell'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico".

## **ARTICOLO 2**

Comma 1. La norma autorizza una quota non inferiore a euro 300.000 per gli anni 2010-2013 destinata al finanziamento dei corsi di laurea nelle discipline sanitarie a valere sul fondo unico delle Università, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1996.

Comma 2. Uniforma la dicitura della festa del popolo sardo alla pronuncia corrente della lingua sarda.

Comma 3. Apporta alcune modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 1997 per meglio armonizzare la norma allo stato reale del mondo dell'immigrazione e favorire la diffusione della lingua e cultura sarda all'estero in attuazione del Piano triennale della lingua sarda approvato dalla Giunta regionale.

Comma 4. Introduce alcune modifiche all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2006 in materia di responsabili delle biblioteche e degli archivi. La prima modifica si rende necessaria in quanto i responsabili delle biblioteche e degli archivi di ente locale non sempre rivestono la qualifica di "direttore". La seconda modifica consente di colmare la lacuna nella composizione dell'Osservatorio regionale delle biblioteche che non prevede il responsabile della Soprintendenza archivistica della Sardegna.

Comma 5. La norma consente alle biblioteche scolastiche di acquistare non solo prodotti dell'editoria regionale ma anche di autori sardi o comunque riguardanti la Sardegna, ampliando il panorama delle conoscenze bibliografiche delle scuole sarde.

### ARTICOLO 3

Comma 1. Autorizza la spesa di euro 400.000 per l'anno 2010 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 19 della legge regionale n. 3 del 2009 relativo alle attività di recupero, trasporto e riabilitazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

Comma 2. Autorizza la spesa di euro 200.000 per l'elaborazione di documenti tecnici e scientifici del programma d'azione coste sulla base dei quali poter legittimare gli impegni sugli interventi e opere previsti dal POR FESR 2007-2013 Obiettivo 4.1.1.B.

Comma 3. Autorizza lo stanziamento di euro 25.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 quale impegno finanziario, concordato tra i partners a seguito dell'adesione della Regione Sardegna alla Rete mediterranea delle foreste modello, da utilizzarsi nella propria regione per iniziative a beneficio della Rete stessa.

Comma 4. Autorizza la spesa di euro 250.000 nell'anno 2010 per la realizzazione di programmi di educazione e sostenibilità ambientale a favore delle scuole e ONLUS.

Comma 5. Autorizza nell'anno 2010 una spesa di euro 500.000 quale contributo aggiuntivo per far fronte ad adempimenti particolari derivanti dalla gestione dei parchi (sia regionali che nazionali) e delle altre aree protette (es. monumenti naturali) che non trovano copertura finanziaria nel contributo ordinario accordato dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

Comma 6. La norma conferisce anche ai comuni le funzioni amministrative in materia di misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 che allo stato attuale sono conferite esclusivamente alle province dal comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9 del 2006. Tale norma consentirà ai comuni anche la gestione dei propri territori, compresi i piani di gestione della Rete natura 2000, che nel corso di questi ultimi anni sono stati predisposti e approvati dai comuni interessati, e solo in alcuni casi dalle province in associazione con i comuni

Comma 7. Tale norma intende recepire per analogia, nelle more del provvedimento di recepimento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), le norme stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di dar forza alle prescrizioni di tutti i programmi d'azione nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 14/17 del 4 aprile 2006 con l'imposizione di apposite sanzioni pecuniarie alla cui irrogazione provvedono le province competenti per territorio destinando i relativi proventi alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento della stessa zona.

Comma 8. La norma autorizza la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 per lo svolgimento delle attività legate alla gestione annuale delle eventuali emergenze conseguenti ad eventi di dissesto idrogeologico. Tali attività consistono nell'attivazione tempestiva di servizi di acquisizione ed elaborazione di dati e rilievi nelle aree colpite dagli eventi (dati da telerilevamento aereo e/o satellitare, rilievi in situ, ecc.) ai fini della pianificazione e programmazione delle misure necessarie ed urgenti.

Comma 9. Con tale norma, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione adegua la propria legislazione nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dallo Statuto regionale e relative norme di attuazione, in analogia a quanto già previsto dalla legge regionale n. 14 del 2000 in materia di scarichi e di semplificazione delle procedure.

Viene posta in capo alla Giunta la possibilità di emanare direttive tecniche di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue.

Comma 10. Tale norma modifica gli articoli 4, 8 e 14 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, al fine di consentire un migliore coordinamento nell'erogazione dei fondi in funzione delle scelte strategiche adottate per migliorare la qualità della vita nei centri storici e favorire la loro rivitalizzazione e valorizzazione.

Comma 11. La norma apporta modifiche agli articoli 3 e 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, al fine di migliorare i servizi al cittadino e agli enti locali in tema di rilascio di nulla-osta paesaggistici attualmente rilasciati dagli uffici territoriali dell'Amministrazione regionale.

Comma 12. La norma sostituisce l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, in materia di sanzioni da applicarsi per la realizzazione e gestione di sbarramenti in difformità alla legislazione regionale vigente.

Comma 13. Il comma prevede il finanziamento a favore dei comuni e delle province di interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua indispensabili per la prevenzione dei danni causati da eventi alluvionali e dagli incendi.

#### **ARTICOLO 4**

Comma 1. Autorizza la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2010 per garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato.

Comma 2. Autorizza la spesa di euro 600.000 nell'anno 2010 quale integrazione del "Fondo nazionale del servizio civile" per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di servizio civile accreditati all'albo regionale che verranno approvati ma non finanziati dallo Stato per carenza di risorse.

Comma 3. La norma consente di finanziare anche i festival cinematografici internazionali di rilievo realizzati nel 2009 da parte di organismi non costituiti in rete.

Comma 4. Sostituisce il comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2009 - Operatori che possono svolgere le mansioni di educatore.

Commi 5, 6 e 7. La norma viene incontro ai ragazzi in grave situazione di disagio, allontanati o abbandonati dalla famiglia d'origine, a prescindere dalla motivazione alla base del decreto del tribunale minorile, nel momento stesso in cui vengono affidati in cura a terzi non possono fare affidamento né ritenersi parte "economica" della famiglia, a cui non appartengono più, temporaneamente o in via permanente. Vengono estese tali agevolazioni anche ai minori figli di detenuti inabbienti ai quali viene riconosciuta la fornitura gratuita dei farmaci in fascia "C".

Comma 8. La norma garantisce il rifinanziamento dell'accordo governativo in attesa del ricollocamento e dello stabile reimpiego dei lavoratori dell'azienda Montefibre.

Comma 9. La norma consente di rendere permanente il contributo annuo concesso al Comitato paralimpico.

Comma 10. Al fine di evitare equivoci sulla continuità della norma si specifica che la stessa ha durata permanente.

Comma 11. Autorizza un contributo di euro 150.000 annui a favore del CONI per garantire la

continuità alla partecipazione della rappresentativa sarda alla manifestazione sportiva internazionale "Jeux des Iles".

Comma 12. La norma consente l'avvio delle procedure necessarie per la realizzazione di manifestazioni e attività culturali, da realizzarsi nei primi mesi dell'anno successivo a quello di competenza.

Comma 13. Introduce modifiche ai seguenti articoli della legge regionale n. 15 del 2006 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna):

- a) articolo 26: l'abrogazione del comma 2 consente di effettuare una programmazione più rispondente alle esigenze del settore cinematografico caratterizzato da frequenti innovazioni;
- b) la sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 consente, nell'ottica di semplificazione delle procedure, lo snellimento della composizione della Commissione tecnico-artistica e delle procedure di valutazione dei progetti;
- c) articolo 5, comma 3: la modifica è stata richiesta dalla Commissione europea - DG Concorrenza, a seguito di notifica della suddetta legge;
- d) istituzione articolo 16 bis) "Anticipazioni finanziarie da parte della Regione": in analogia a quanto previsto al capo III dell'articolo 13 della legge, viene estesa la possibilità di concedere anticipazioni anche al capo IV della legge medesima;
- e) articolo 7: la sostituzione si rende necessaria per garantire un miglior funzionamento della legge. Le forme di sostegno attraverso prestiti a tasso agevolato per la produzione di lungometraggi sono state sostituite con contributi a fondo perduto;
- f) articolo 8: la norma consente l'abrogazione del fondo di rotazione e di salvaguardare gli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni normative in vigore al 31 dicembre 2008;
- g) articolo 12: le modifiche sono correlate a quelle dell'articolo 7 sulla produzione dei lungometraggi.

Comma 14. La norma consente di prevedere i rimborsi spese ai revisori esterni nominati per la valutazione dei progetti di spettacolo.

Comma 15. Introduce modifiche ai seguenti articoli della legge regionale n. 17 del 1999 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna):

- a) articolo 22, comma 2:
  - la modifica della lettera b) consente una più incisiva azione a favore dello sviluppo dei settori giovanili delle società isolane consentendo l'accesso ai contributi a un maggior numero di sodalizi;
  - la modifica della lettera c) consente di ridurre il numero dei tesserati necessari alla società sportiva per prendere i contributi, in tal modo si favorisce l'attività sportiva nei piccoli paesi dove è difficile raggiungere il numero di 50 tesserati previsto dalla legge;
- b) articolo 6, comma 1: la modifica garantisce una maggiore tutela degli atleti diversamente abili che praticano attività sportive attraverso la rappresentanza di un componente del Comitato italiano paralimpico nel Comitato regionale per lo sport;
- c) articolo 9: aggiunge il comma 3 che stabilisce la condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999;
- d) articolo 9, comma 1: la modifica consente di sostenere le attività giovanili svolte dalle società sportive professionistiche e previste dall'articolo 27 della legge regionale n. 17 del 1999;
- e) articolo 16: "Mutui a tasso agevolato" è prevista l'abrogazione;
- f) articolo 17: è modificato il comma 3.

Comma 16. Si pone l'obiettivo di far conseguire agli IERFOP il contributo ad esso destinato dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 30, comma 15.

## ARTICOLO 5

Comma 1. L'Amministrazione regionale intende incentivare, tramite i consorzi di difesa il ri-

corso agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale limitando in tal modo l'erogazione di indennizzi ex post.

Comma 2. La norma prevede l'erogazione di un contributo regionale pari a euro 2.500.000 finalizzato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la retribuzione del personale avventizio di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008.

Comma 3. La norma prevede l'erogazione di euro 1.000.000 a favore di ARGEA per interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sulla contabilità speciale di cui alla legge n. 402 del 1994.

Commi 4 e 5. La norma si rende necessaria al fine di modificare i requisiti per la classificazione delle strutture alberghiere indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale n. 22 del 1994 nonché quelli per le strutture extra alberghiere di cui alle tabelle allegate alla legge regionale n. 27 del 1998 per adeguarli alle esigenze di mercato in rapida e continua evoluzione (internet, fax, TV color, ecc.).

Comma 6. La norma si rende necessaria al fine di fare chiarezza sulle modalità per l'esercizio dei B&B nonché sulle eventuali sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle stesse.

Comma 7. Contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002.

Commi 8, 9 e 10. La disposizione dell'articolo 37 della legge regionale n. 5 del 2006, di cui è prevista l'abrogazione, stabilisce come priorità assoluta per l'accesso ai contributi, l'appartenenza ad un Centro commerciale naturale impedendo ai commercianti dei piccoli centri dove non ci sono CCN di accedere alle agevolazioni della legge regionale n. 9 del 2002. Con la presente norma si dà mandato alla Giunta regionale, che operando con delibere può agire più velocemente, per la definizione di ulteriori criteri per l'accesso alle predette agevolazioni.

## **ARTICOLO 6**

Comma 1. Com'è noto l'articolo 7, comma 13 della legge regionale n. 3 del 2009 ha disposto l'esodo incentivato a favore del personale del trasporto pubblico locale. Le compagnie marittime regionali controllate interamente dalla Società Tirrenia Navigazione, tra le quali è ricompresa la Società SAREMAR che a breve verrà acquisita dalla Regione sarda. Si ritiene pertanto indispensabile estendere l'ambito di applicazione del disposto succitato anche alle società operanti nei collegamenti marittimi con le isole minori.

Comma 2. Prevede le modalità di spendita relativa alle risorse destinate alla continuità territoriale.

Comma 3. Al fine di massimizzare il numero dei veicoli da acquistare con contributi statali di cui al comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 è stato previsto un limite di impegno di ulteriori 3.000.000 di euro (dal 2010 al 2018).

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, DEMANIO E PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente e relatore di maggioranza - BARRACCIU, Vice presidente e relatore di minoranza - LAI, Segretario - SALIS, Segretario - BRUNO - CAPELLI - CUCCUREDDU - DIANA Mario - LOCCI - PORCU - SABATINI - SANJUST - STERI - URAS - VARGIU - ZEDDA Alessandra

*Relazione di maggioranza*

*On.le Maninchedda*

*pervenuta il 28 luglio 2010*

La Commissione bilancio, nella seduta del 22 luglio 2010, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e il voto contrario dei gruppi di minoranza, il disegno di legge n. 78 (Disposizioni nei vari settori di intervento (collegato alla manovra economica - finanziaria 2010-2013)).

Il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2009.

La Commissione ha iscritto all'ordine del giorno l'esame del predetto provvedimento in data 2 marzo 2010.

La Giunta regionale, acquisite le prime informazioni ufficiali sul generalizzato calo delle entrate tributarie registrato a livello statale nell'anno 2009, e preso atto della esigenza di adeguare conseguentemente le previsioni d'entrata iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013, ha sottoposto alla valutazione della Commissione la possibilità di operare le necessarie correzioni in sede di esame del disegno di legge n. 78.

La Commissione ha accolto a maggioranza la proposta formulata dall'Esecutivo.

Nella seduta del 7 luglio 2010 la Giunta regionale ha presentato in Commissione gli emendamenti al disegno di legge n. 78.

Con nota dell'8 luglio 2010, il Presidente della Commissione ha trasmesso gli emendamenti ai presidenti delle Commissioni di merito per l'eventuale formulazione delle osservazioni sugli aspetti di rispettiva competenza.

La Commissione ha aperto i lavori ascoltando la relazione illustrativa dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Indi, nell'ambito delle attività tese al controllo della spesa regionale, ha audito gli amministratori di Sardegna IT, Abbanoa, AREA, il direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e quelli dell'Agenzia regionale delle entrate e della Conservatoria delle coste.

La Commissione ha esitato il provvedimento in tempi brevi senza peraltro rinunciare ad un dibattito proficuo che ha visto coinvolti la Giunta regionale e tutti i commissari componenti la Commissione, sia di maggioranza che di minoranza.

Tale metodo di lavoro ha portato ad introdurre alcune significative modifiche e integrazioni al-

le proposte formulate dalla Giunta, tra le quali si segnala il ritiro dell'emendamento che prevedeva la soppressione delle agenzie regionali e l'introduzione di significative disposizioni tese all'accelerazione della spesa e all'abbattimento dei residui passivi. Tra queste ultime si segnala, in particolare, la modifica della vigente nozione di impegno di spesa in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) e l'abrogazione di tutte le disposizioni regionali che derogano all'articolo 60 della legge regionale di contabilità n. 11 del 2006 il quale detta la disciplina generale sulla formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi. In quest'ultimo caso, le risorse rimaste inutilizzate per anni potranno essere impiegate per il miglioramento del risultato di amministrazione.

Nelle more di una revisione organica della legge regionale di contabilità, le norme introdotte si pongono altresì l'obiettivo di adeguare il bilancio di competenza alla massa effettivamente spendibile in ciascun esercizio. L'adozione di una nozione stringente di impegno di spesa mira in particolare a ridurre al massimo i meccanismi di formazione dei residui passivi i quali, nell'esperienza regionale, si sono rilevati il più delle volte generiche e indeterminate "promesse di spesa" trascinate di bilancio in bilancio pur in assenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone tuttavia che, d'ora innanzi, gli stanziamenti di spesa siano iscritti in bilancio nella misura indispensabile per l'assunzione degli atti di impegno che, anche alla luce dei limiti imposti dal patto di stabilità, si prevede dovranno e potranno essere assunti nel corso del medesimo esercizio.

Presuppone, inoltre, l'abbandono da parte del legislatore regionale della cultura dello stanziamento "indiscriminato" e la presentazione e la relativa approvazione dei documenti di bilancio nei termini previsti dalla legge.

Nella definizione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea si è ritenuto di inserire in un unico articolo (articolo 1) tutte le modifiche apportate alla legge di contabilità regionale, giacché tutte tese all'unico obiettivo di accelerazione della spesa e di riduzione dei residui passivi.

La Commissione, stante le necessità che il provvedimento riveste, ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio.

\*\*\*\*\*

### *Relazione di minoranza*

*On.le Barracciu*

*non ancora pervenuta*

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

## Disposizioni istituzionali

1. È autorizzata nell'anno 2010 la spesa di euro 2.000.000 al fine di garantire i controlli di primo livello sugli atti di gestione e attuazione del POR FSE 2007/2013 previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, (UPB S01.04.007).

2. L'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268), è modificato come segue: "Art. 1 (Partecipazione della Regione ad enti, consorzi, società)

1. La Regione è autorizzata a partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

2. La partecipazione di cui al comma 1 è autorizzata anche per finalità diverse da quelle specifiche della presente legge."

3. La denominazione della direzione generale "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) è sostituita dalla seguente: "Direzione generale del distretto idrografico della Sardegna".

4. Il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è soppresso.

5. L'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 (Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale), è abrogato.

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 2006

1. Nella legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 4, comma 1, le lettere c) e m) sono abrogate, ed è inserito il seguente comma:

"1 bis. La legge finanziaria non può contenere:

a) disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di settore e le condizioni degli stessi interventi;

b) norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti e agenzie sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente.";

b) nel comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole: "autorizzatorio" sono inserite le seguenti: ", per le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo,";

c) nell'articolo 24, ai commi 1 e 3, dopo le parole: "revisioni dei prezzi contrattuali", sono inserite le seguenti: "ai maggiori compensi dovuti per effetto della definizione di riserve";

d) l'articolo 38 è così sostituito: "Art. 38 (Impegno delle spese)

1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio e fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la

6. È autorizzata la spesa di euro 100.000, nell'anno 2010, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 150° anniversario dell'unità d'Italia; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006).

7. È autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 120.000 per l'acquisizione di beni-servizi e dotazioni informatiche necessarie all'attività dei controlli amministrativi e contabili previsti dal regolamento (CE) n. 1038/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli, e istituzionali previsti dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) articolo 5, comma 20, lettera f), (UPB S01.02.005 e UPB S01.05.002).

8. È autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui per la gestione dell'asilo nido aziendale; a carico del personale dipendente è posta una quota non inferiore a euro 90.000 del relativo costo, da determinarsi con delibera della Giunta regionale (UPB S02.01.003 e UPB E362.002).

9. Il termine fissato dalla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, (legge finanziaria 2005), articolo 5, comma 2, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquistati e fognature (ESAF), già prorogato dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 8, è ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi; fino a detto termine è prorogata anche la facoltà prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 9. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata a valere sull'UPB S07.07.003 la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

10. Nella legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 lu-

somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse stanziate, qualora l'obbligazione abbia carattere di pluriannualità, il relativo impegno deve essere assunto nell'ambito degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale e per le sole quote che vengano a scadenza nel corso degli esercizi medesimi. Per l'assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso valgono le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

4. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:

a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta regionale;

b) il funzionamento del Consiglio regionale;

c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;

d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di reiscrizioni di residui perenti.

5. Nel corso dell'esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno relative a procedure in via di espletamento. Qualora entro il termine dell'esercizio tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.";

e) nell'articolo 58 sono introdotte le seguenti modifiche:

1) al comma 1, punto 2), il termine del 15 maggio è sostituito con quello del 31 maggio;

2) al comma 1, punto 6), dopo le parole: "della Regione" sono inserite le seguenti: "debitamente riscontrati dal competente centro di responsabilità";

glio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) all'articolo 11, comma 6, dopo la lettera g) è inserita la seguente:  
"g bis) da un rappresentante dell'Associazione dei comuni comparativamente più rappresentativa a livello regionale.";
- b) al comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:  
"2 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, emana apposita direttiva per la definizione del programma secondo il quale l'Agenzia regionale per il lavoro svolge l'attività di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province, al fine del necessario coordinamento degli interventi da attuare in ambito regionale.";
- c) il comma 5 dell'articolo 15, è così sostituito:  
"5. Il regolamento generale dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione consiliare da formularsi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.";
- d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:  
"1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), articolo 1, di cui uno con funzioni di Presidente, e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile."

11. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di fun-

- f) il punto 4) del comma 1 è sostituito come segue: "alla registrazione, entro quindici giorni utili dal ricevimento, degli impegni di spesa assunti sotto la piena responsabilità del centro di responsabilità che ha emanato l'atto. Entro tale termine la Ragioneria effettua il controllo sulla regolarità contabile dell'atto medesimo, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 38, la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, che la spesa non ecceda lo stanziamento del capitolo, oppure che la stessa sia da riferire alla competenza anziché ai residui o viceversa; in caso di esito negativo del controllo si procede alla restituzione dell'atto con le osservazioni che ne impediscono la registrazione. Sulla base di modalità, di criteri percentuali e di selezione determinati dalla Giunta regionale, la Ragioneria predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa degli atti di impegno. Le risultanze del controllo sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, anche all'ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo.";
- g) nell'articolo 60 sono introdotte le seguenti modifiche:
  - 1) nel comma 2 è abrogata l'espressione "quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.";
  - 2) nel comma 3 le parole: "quinto esercizio" sono sostituite con "quarto esercizio";
  - 3) nel comma 7 le parole: "prima della chiusura" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre";
  - 4) il comma 10 è sostituito come segue: "Le somme stanziati quali cofinanziamento regionale per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari o statali non impegnate alla

zioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) è sostituito dal seguente:

"2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunità montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, sono erogati alle forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge, che subentrano alle comunità montane disciolte, nonché alle province che provvedono all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative."

12. Nella legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali degli enti strumentali e delle agenzie regionali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, sono di norma alienati.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'elenco può essere aggiornato in corso d'esercizio, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, il parere deve essere espresso entro trenta giorni decorso tale termine il medesimo si intende reso positivamente.

3. La vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dal regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), articolo 73, lettera c). Al fine

chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto residui sino al termine ultimo di impegnabilità previsto per la realizzazione dei medesimi";

5) il comma 11 è così sostituito:

"11. Le somme stanziare per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari o statali, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione europea o dallo Stato";

6) il comma 12 è così sostituito:

"12. Le somme stanziare per spese correnti e di investimento non impegnate correlate ad entrate non riscosse, aventi in tutto o in parte destinazione vincolata, costituiscono economia di spesa e possono essere riscritte nell'esercizio successivo con previo accertamento di entrata; qualora le entrate siano riscosse sono mantenute in bilancio quali residui per un ulteriore esercizio.";

7) dopo il comma 12 è inserito il seguente

"12 bis. Al fine di una semplificazione delle scritture contabili la legge di bilancio determina il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo successivo al secondo anno di vigenza, con esclusione di quelli destinati alla realizzazione di programmi o iniziative comunitarie e statali. Alle eventuali obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 26. In sede di prima applicazione tale limite è fissato nella misura di euro 1.000 per singolo impegno riferito all'esercizio 2008 e precedenti.";

h) nell'articolo 61, comma 5, sono soppresse le parole: "Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio";

i) nell'articolo 69, comma 1, lettera c), e comma 3, le parole: "e in via definitiva dal 2011" sono sostituite dalle seguenti: "e in via definitiva dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della contabilità economica medesima ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di

di garantire l'interesse pubblico, l'Amministrazione regionale valuta l'opportunità di procedere alla vendita attraverso il pubblico incanto con l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dal Codice di procedura civile, articolo 591, secondo comma.";

- b) nel comma 5 il periodo "ed ai sensi della lett. a), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14" è così sostituito: "e con il metodo di cui al regio decreto n. 827 del 1924, articolo 73, lettera c),";
- c) dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente: "8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale.";
- d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: "Art. 1 bis (Procedimento di valutazione)  
1. Nell'ipotesi di valutazione di beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1, il valore è determinato tramite perizia giurata di stima da un professionista iscritto all'Albo dei periti e consulenti tecnici presso il tribunale della provincia in cui si trovano i beni da alienare. Per i beni di valore stimato superiore a 500.000 euro, nonché per i beni suscettibili di vendita a trattativa privata, la stima è sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 3. I compensi spettanti per le prestazioni rese sono determinati sulla base del tariffario approvato con decreto del Ministero della giustizia in relazione agli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.";
- e) l'articolo 2 è così sostituito:  
"Art. 2 (Commissione tecnica regionale)  
1. La Commissione tecnica regionale è composta da:  
a) il direttore generale della Direzione generale enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di Presidente o un suo delegato;

- j) coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)."; nell'articolo 70, comma 9, le parole: "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della contabilità di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c).".

- b) il direttore generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o un suo delegato;
- c) il direttore del Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente della Direzione generale degli enti locali e finanze o un suo delegato;
- d) il direttore del Servizio del genio civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici territorialmente competente o un suo delegato;
- e) il direttore della Agenzia del territorio o di un suo delegato.

La Commissione è regolarmente costituita ove siano presenti la maggioranza degli aventi diritto ed esprime la proprie valutazioni a maggioranza dei presenti. Alle sedute della Commissione può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, il tecnico abilitato incaricato di effettuare la valutazione dei beni immobili di proprietà regionale. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal Direttore generale dell'ente o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio centrale demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla C.

2. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.

3. Ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.";

- f) L'articolo 3 è così sostituito:

"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)

1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e si applicano previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Nello spirito di sussidiarietà e decentra-

mento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è altresì autorizzata, in deroga all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.".

13. È istituito il canone regionale sulle concessioni demaniali marittime nella misura del 50 per cento del canone dovuto allo Stato.

14. Sono soggette al canone, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, le concessioni, anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione, rilasciate o rinnovate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sia per finalità turistico-ricreative che per finalità legate alla nautica da diporto. Con la medesima decorrenza, il canone sostituisce l'obbligo del pagamento del sovracanone dovuto dai titolari delle concessioni in corso di validità alla data medesima.

15. Il canone regionale è dovuto direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale ed è riscosso dagli enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale del 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modificazioni o integrazioni. Ai medesimi enti sono conferite le funzioni di controllo, accertamento, e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione del canone regionale.

16. Per le pertinenze demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), la misura del canone regionale è pari al 5 per cento del canone erariale.

17. L'importo del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime non può essere inferiore al 100 per cento del canone minimo erariale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tale canone è ridotto del 50 per cento per le concessioni temporanee aventi una durata pari o inferiore a quattordici giorni.

18. Il 30 per cento dei proventi incassati, per ambiti provinciali, dal canone regionale sulle concessioni demaniali marittime è devoluto, quale contributo per garantire i servizi essenziali a supporto della balneazione, ai comuni costieri secondo i seguenti criteri:

- a) per una percentuale pari al 50 per cento dell'importo complessivo in misura eguale a tutti i comuni costieri ricadenti nell'ambito provinciale;
- b) il restante 50 per cento in proporzione allo sviluppo di litorale costiero ricadente nel territorio di ciascun comune.

19. È abrogato l'articolo 26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 3, comma 21, ed integrato dall'articolo 7, comma 54, della legge regionale n. 3 del 2008, concernente l'istituzione dell'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico". Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico". Le spese attinenti alla liquidazione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico" valutate in euro 200.000 per l'anno 2010 fanno capo alla UPB S01.04.002.

Art. 1 bis

Disposizioni di carattere finanziario

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006. Sono fatte salve le conservazioni in conto residui disposte a favore del fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e suc-

cessive modifiche e integrazioni.

2. È disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti che risultino non formalmente impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2010, nonché il definanziamento di quelle di pari tipologia assegnate, nello stesso periodo, a terzi beneficiari che non provvedano all'assunzione di un obbligazione giuridicamente perfezionata entro il suddetto termine. In quest'ultimo caso le somme già trasferite sono recuperate, senza interessi, le somme a favore degli enti locali sono recuperate anche mediante compensazione sui futuri trasferimenti regionali a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), o da erogare a qualsiasi titolo.

3. Nelle more del rinnovo triennale del piano degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), la quota spettante, per l'anno 2010, a favore delle unioni dei comuni è ridotta di euro 6.500.000 (UPB S01.06.001).

4. Nell'articolo 4, comma 18, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), le parole: "all'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato" sono soppresse.

Art. 1 ter

Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 e in quello pluriennale per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni; le autorizzazioni di spesa alle stesse correlate devono intendersi rideterminate o differite sulla base dell'importo accanto alle stesse indicato nella tabella A, allegata alla presente legge:

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

in diminuzione

UPB E116.002		
Tributi regionali		
2010	euro	66.000.000
UPB E121.001		
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato		
2010	euro	113.000.000
UPB E121.003		
Compartecipazione IVA		
2010	euro	150.000.000
UPB E122.001		
Imposte e tasse sugli affari		
2010	euro	60.240.000
<u>TOTALE IN DIMINUZIONE</u>		
2010	euro	389.240.000

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

in diminuzione

## STRATEGIA 01

UPB S01.01.002		
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto		
2010	euro	11.000
UPB S01.02.001		
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio		
2010	euro	3.082.000
UPB S01.02.002		
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale		
2010	euro	547.000
UPB S01.02.003		
Altre spese per il personale		
2010	euro	200.000
UPB S01.02.004		
Spese per il personale effettuate nell'interesse dell'Amministrazione regionale		
2010	euro	450.000

UPB S01.02.005		
Acquisizione di beni e servizi		
2010	euro	800.000
UPB S01.02.006		
Spese di funzionamento - Parte corrente		
2010	euro	120.000
UPB S01.03.001		
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale		
2010	euro	185.000
UPB S01.03.002		
Promozione e pubblicità istituzionale		
2010	euro	500.000
UPB S01.03.003		
Funzionamento organismi d'interesse regionale		
2010	euro	300.000
UPB S01.03.006		
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a incontri		
2010	euro	100.000
UPB S01.03.009		
Altre spese istituzionali		
2010	euro	80.000
UPB S01.03.010		
Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA		
2010	euro	75.000.000
UPB S01.04.001		
Studi, ricerche, collaborazioni e simili		
2010	euro	674.000
UPB S01.04.002		
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali		
2010	euro	373.000
UPB S01.04.004		
Relazioni con il pubblico e comunicazione in- terna		
2010	euro	175.000
UPB S01.05.001		
Gestione del patrimonio e del demanio		
2010	euro	3.011.000

UPB S01.06.001  
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente  
2010 euro 9.250.000

UPB S01.06.002  
Trasferimenti agli enti locali - Investimenti  
2010 euro 1.100.000

TOTALE STRATEGIA 01  
2010 euro 95.958.000

#### STRATEGIA 02

UPB S02.01.001  
Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti  
2010 euro 265.000

UPB S02.01.003  
Interventi a favore della scuola dell'infanzia - Spese correnti  
2010 euro 2.000.000

UPB S02.01.004  
Istruzione dell'obbligo e superiore  
2010 euro 1.000.000

UPB S02.01.005  
Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e superiore  
2010 euro 5.000.000

UPB S02.01.009  
Formazione universitaria  
2010 euro 2.650.000

UPB S02.01.012  
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investimenti  
2010 euro 2.000.000

UPB S02.03.001  
Politiche attive del lavoro - Spese correnti  
2010 euro 1.200.000

UPB S02.04.009  
Progetti di ricerca e borse di studio finalizzate all'istruzione e alla cooperazione  
2010 euro 100.000

UPB S02.04.010  
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario  
2010 euro 1.000.000

UPB S02.04.013  
Sviluppi di sistemi informativi relativi alla Società dell'informazione (POR e APQ) e ad altri - Investimenti  
2010 euro 900.000

TOTALE STRATEGIA 02  
2010 euro 16.115.000

### STRATEGIA 03

UPB S03.01.003  
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Spese correnti  
2010 euro 1.450.000

UPB S03.01.004  
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale  
2010 euro 1.600.000

UPB S03.02.001  
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda  
2010 euro 332.000

UPB S03.02.003  
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione  
2010 euro 50.000

UPB S03.02.004  
Investimenti per attività culturali  
2010 euro 13.000

UPB S03.02.005  
Interventi per manifestazioni e attività culturali  
2010 euro 50.000

TOTALE STRATEGIA 03  
2010 euro 3.495.000

## STRATEGIA 04

## UPB S04.03.003

Tutela e difesa del suolo - Spese correnti  
2010 euro 725.000

## UPB S04.03.005

Protezione civile - Spese correnti  
2010 euro 500.000

## UPB S04.03.006

Protezione civile - Investimenti  
2010 euro 300.000

## UPB S04.04.001

Tutela, difesa e valorizzazione delle coste - Spese correnti  
2010 euro 700.000

## UPB S04.04.002

Tutela, difesa e valorizzazione delle coste - Investimenti  
2010 euro 700.000

## UPB S04.05.002

Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti  
2010 euro 2.088.000

## UPB S04.06.002

Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio - Investimenti  
2010 euro 5.400.000

## UPB S04.06.005

Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti  
2010 euro 1.000.000

## UPB S04.07.003

Interventi per l'attuazione dei piani di risanamento e riqualificazione ambientale del territorio e monitoraggio ambientale  
2010 euro 250.000

## UPB S04.07.005

Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale  
2010 euro 150.000

## UPB S04.07.007

Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese

correnti		
2010	euro	50.000
UPB S04.08.001		
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti		
2010	euro	1.000.000
UPB S04.08.008		
Interventi per favorire la forestazione - Spese correnti		
2010	euro	200.000
UPB S04.08.011		
Spese per il funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale		
2010	euro	250.000
UPB S04.08.012		
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale		
2010	euro	340.000
UPB S04.08.013		
Prevenzione e difesa dagli incendi - Spese correnti		
2010	euro	500.000
UPB S04.08.014		
Spese per l'espletamento dell'attività di vigilanza marittima del Corpo - Spese correnti		
2010	euro	20.000
UPB S04.08.016		
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica		
2010	euro	500.000
UPB S04.09.003		
Pianificazione, vigilanza e controllo sull'attività urbanistica e paesaggistica		
2010	euro	2.050.000
UPB S04.09.005		
Trasferimenti agli enti locali per attività urbane - Parte corrente		
2010	euro	20.000
UPB S04.09.006		
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		
2010	euro	2.300.000

UPB S04.09.007  
Comitati provinciali per la tutela delle bellezze naturali  
2010 euro 10.000

UPB S04.10.006  
Contributi ai comuni per strumenti urbanistici  
2010 euro 150.000

TOTALE STRATEGIA 04  
2010 euro 19.203.000

#### STRATEGIA 05

UPB S05.01.001  
Spese per il servizio sanitario regionale - Parte corrente  
2010 euro 2.000.000

UPB S05.01.003  
Interventi di edilizia sanitaria e miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie  
2010 euro 4.300.000

UPB S05.01.007  
Assistenza sanitaria  
2010 euro 1.000.000

UPB S05.01.008  
Attività di trapianto e approvvigionamento di sangue ed emoderivati  
2010 euro 500.000

UPB S05.01.009  
Strutture trasfusionali  
2010 euro 200.000

UPB S05.01.013  
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti  
2010 euro 1.000.000

UPB S05.03.005  
Finanziamenti per attività socio-assistenziali  
2010 euro 3.000.000

UPB S05.03.006  
Investimenti nel settore socio-assistenziale  
2010 euro 2.000.000

UPB S05.03.009  
Interventi vari nel settore socio-assistenziale -  
Parte corrente  
2010 euro 500.000

UPB S05.03.010  
Interventi nel settore edilizio a favore delle fa-  
miglie  
2010 euro 8.000.000

UPB S05.04.001  
Interventi a favore dello sport - Spese correnti  
2010 euro 210.000

UPB S05.04.002  
Interventi a favore dello sport - Investimenti  
2010 euro 6.700.000

UPB S05.04.006  
Interventi a favore del cinema in Sardegna -  
Spese correnti  
2010 euro 80.000

TOTALE STRATEGIA 05  
2010 euro 29.490.000

#### STRATEGIA 06

UPB S06.02.002  
Promozione e propaganda turistica  
2010 euro 4.000.000

UPB S06.02.006  
Incentivazione alle attività turistico-ricettive -  
Spese correnti  
2010 euro 7.000.000

UPB S06.03.001  
Incentivazioni alle attività artigiane  
2010 euro 3.000.000

UPB S06.03.009  
Sostegno alle attività commerciali - Spese cor-  
renti  
2010 euro 500.000

UPB S06.03.029  
Interventi per le aree industriali  
2010 euro 2.500.000

UPB S06.04.006  
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate  
da calamità naturali o avversità atmosferiche -  
Parte corrente  
2010 euro 8.000.000

UPB S06.04.009  
Incentivi per il potenziamento della produzione  
zootecnica - Investimenti  
2010 euro 1.500.000

UPB S06.04.015  
Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione  
diffusa nel territorio  
2010 euro 1.500.000

UPB S06.05.001  
Interventi a tutela degli stagni  
2010 euro 5.000.000

UPB S06.05.002  
Spese varie in materia di pesca e di acquacoltura  
2010 euro 1.000.000

UPB S06.05.003  
Investimenti a favore della pesca  
2010 euro 1.000.000

UPB S06.06.002  
Interventi sul costo del lavoro  
2010 euro 1.091.000

UPB S06.06.004  
Fondo regionale per l'occupazione - Spese cor-  
renti  
2010 euro 21.700.000

TOTALE STRATEGIA 06  
2010 euro 57.791.000

#### STRATEGIA 07

UPB S07.06.001  
Trasporto pubblico locale  
2010 euro 14.000.000

UPB S07.07.003  
Finanziamenti a favore degli enti strumentali  
competenti in materia di risorse idriche e per il  
servizio idrico integrato - Investimenti  
2010 euro 2.000.000

UPB S07.07.004  
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione  
del sistema idrico

2010	euro	140.000
------	------	---------

UPB S07.10.005  
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazio-  
ne di opere di loro interesse

2010	euro	7.150.000
------	------	-----------

TOTALE STRATEGIA 07

2010	euro	23.290.000
------	------	------------

#### STRATEGIA 08

UPB S08.01.001  
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e  
revisione prezzi

2010	euro	10.000.000
------	------	------------

UPB S08.01.002  
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren-  
te

2010	euro	90.000.000
2011	euro	8.250.000
2012	euro	5.000.000
2013	euro	5.000.000

mediante pari riduzione delle riserve di cui alle  
seguenti voci della tabella A allegata alla finan-  
ziaria 2010:

Voce 1)

2010	euro	5.610.000
------	------	-----------

Voce 2)

2010	euro	50.000.000
------	------	------------

Voce 3)

2010	euro	18.575.000
------	------	------------

Voce 4)

2010	euro	815.000
------	------	---------

Voce 5)

2010	euro	15.000.000
2011	euro	8.250.000
2012	euro	5.000.000
2013	euro	5.000.000

UPB S08.01.003  
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capita-  
le

2010	euro	1.750.000
2011	euro	8.250.000
2012	euro	5.000.000

2013 euro 5.000.000  
mediante pari riduzione delle riserve di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2010.

UPB S08.01.004  
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare  
2010 euro 30.278.000

UPB S08.01.007  
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di cassa  
2010 euro 500.000

UPB S08.02.001  
Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione  
2010 euro 800.000

UPB S08.02.002  
Altre partite generali che si compensano nell'entrata  
2010 euro 10.570.000

TOTALE STRATEGIA 08  
2010 euro 143.898.000

**TOTALE GENERALE**  
2010 euro 389.240.000

2. Alle coperture degli oneri derivanti dai differimenti di spesa determinati in euro 90.200.000 per l'anno 2014 si fa fronte con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), spettanti per lo stesso anno.

Art. 1 quater

Abrogazione della  
legge regionale n. 12 del 1976

1. La legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627), è abrogata.

## Art. 2

## Disposizioni per l'educazione

1. Una quota, non inferiore a euro 300.000, per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 a valere sulla dotazione del fondo unico a favore delle università di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), articolo 3, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea nelle discipline sanitarie (UPB S02.01.009).

2. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna»), ovunque ricorrano le espressioni "Sa Die de sa Sardinia", queste vanno sostituite rispettivamente con "Sa Die de sa Sardigna".

3. Nell'articolo 25 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera c) del comma 2 dopo la parola "figli" si aggiunge "e discendenti";
- b) il comma 3 è così sostituito:  
"3. Possono essere parimenti attivate borse di studio e attività didattiche in istituzioni universitarie a giovani cittadini dell'Unione europea appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi."

4. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), all'articolo 17, comma 2, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nelle lettere a) e b) la parola "direttori" è sostituita dalla parola "responsabili";
- b) dopo la lettera h) è aggiunta la lettera:  
"h bis) il responsabile della Soprintendenza archivistica della Sardegna o un suo delegato".

5. Alla lettera c), comma 1, articolo 28, della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole "dell'editoria regionale" sono aggiunte le parole "o di autori sardi o relativi alla Sardegna".

6. La misura massima dei contributi per

## Art. 2

## Disposizioni per l'educazione

(soppresso)

il "fitto casa" di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4, comma 3, è rideterminata in euro 3.000 annui per studente.

### Art. 3

#### Ambiente e territorio

1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 5, comma 19, relativo alla salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, per le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio è autorizzata, una spesa valutata in annui euro 400.000 (UPB S04.08.016).

2. Per la redazione del Programma d'azione per la tutela, la prevenzione e la difesa delle fasce costiere nonché per la gestione integrata delle zone costiere, necessario alla realizzazione degli interventi previsti dal POR FESR ob. 4.1.1B, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 200.000 (UPB S04.03.003).

3. Per l'adesione della Regione alla Rete mediterranea delle foreste modello, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 la spesa di euro 25.000 (UPB S04.08.008).

4. È autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione di programmi di educazione e sostenibilità ambientale a favore delle scuole e ONLUS (UPB S04.07.007).

5. È autorizzata, una spesa valutata in annui euro 500.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi e delle aree protette (UPB S04.08.001).

6. All'articolo 47, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2006, le parole "alle province" sono sostituite con "ai comuni e alle province se in associazione con i comuni interessati".

7. Nelle more del provvedimento di recepimento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), gli aspetti

### Art. 3

#### Ambiente e territorio

(soppresso)

sanzionatori amministrativi pecuniari relativi al Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati sono disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), articolo 133, comma 5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono le province competenti per territorio con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006; le somme derivanti dai relativi proventi sono destinate dalla provincia medesima alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento.

8. Per le attività connesse alla gestione delle emergenze idrogeologiche è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 destinata all'acquisizione ed elaborazione di dati nelle aree colpite dagli eventi di dissesto idrogeologico, ai fini della programmazione delle misure di difesa del suolo e della pianificazione di bacino (UPB S04.03.003).

9. In attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, la Giunta regionale emana, su proposta dell'Autorità di bacino, direttive tecniche e di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue e, in particolare:

- a) scarichi di acque reflue, compresi quelli derivanti da agglomerati aventi popolazione inferiore a 2.000 a.e.;
- b) scarichi da assimilare alle acque reflue domestiche e rinnovo tacito delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche;
- c) conformità dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue;
- d) avvio degli impianti di depurazione;
- e) scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale;
- f) acque di prima pioggia;
- g) riutilizzo delle acque reflue depurate;
- h) regolamentazione utilizzo agronomico effluenti di allevamento;
- i) regolamentazione scarichi di sostanze prioritarie e pericolose;
- l) scaricatori di piena;
- m) definizione di valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità

di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.

10. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 1 ter dell'articolo 4, è così sostituito:

"1 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entità delle percentuali di finanziamento degli strumenti comunali di intervento.";

b) nel comma 3 dell'articolo 8 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) la ristrutturazione, il restauro e risanamento conservativo delle parti interne dell'edificio al fine di garantirne l'abitabilità, l'effettiva funzionalità e utilizzazione, fino al 50-60 per cento della spesa complessiva.";

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:  
"Art. 14 (Recupero primario degli edifici dei centri storici)

1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario. Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico.

2. L'istanza di finanziamento contiene:

a) la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra specificati;

b) il progetto dell'intervento di recupero;

c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul prezzario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsto;

d) una carta che indichi la localizzazione dell'immobile da recuperare.

3. I contributi vengono assegnati al comune, che, dopo aver verificato che i progetti edilizi configurino un intervento di recupero primario ai sensi della presente legge e siano conformi alle norme urbanistico-edilizie, li eroga ai soggetti beneficiari al

momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

4. Le somme di cui al comma 3, se richiesto dai soggetti beneficiari, possono essere erogate ad ultimazione dei lavori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.

5. Le somme sono erogate, previa presentazione di polizza fidejussoria, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali finanze e urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

6. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate sono documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito."

11. Nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:  
"2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 167, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni che hanno per oggetto le opere e i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale.";
- b) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole "dal loro deposito" sono aggiunte le seguenti: ", corredate dall'attestazione rilasciata dal comune della conformità degli interventi ai vigenti strumenti urbanistici comunali".

12. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge

regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), è così sostituito:

"4. Fatti salvi gli aspetti penali, le sanzioni da applicarsi per la realizzazione e gestione di sbarramenti in difformità alla legislazione regionale vigente sono determinate, con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali attività di demolizione."

13. È autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 5.000.000 per il finanziamento a favore degli enti locali di un programma straordinario destinato ad interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua (UPB S04.03.003).

#### Art. 4

##### Disposizioni a favore dei servizi alla persona

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).

2. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale ed incrementare la partecipazione dei giovani ad un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva è autorizzata l'integrazione annua di euro 600.000 al Fondo nazionale del Servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 2, con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati all'albo regionale approvati ma non finanziati dallo Stato (UPB S05.03.001).

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 9, comma 10, lettera v), può essere utilizzata anche a favore di organismi non costituiti in rete o in forma associata, per le attività svolte nello stesso anno (UPB S05.04.006).

#### Art. 4

##### Disposizioni a favore dei servizi alla persona

(soppresso)

4. Il comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2009, è sostituito dal seguente: "15. Sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, e comunque sino al 31 dicembre 2011, gli operatori che hanno usufruito del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, e che sono stati inseriti nei percorsi di riqualificazione, formazione area educatore, secondo quanto previsto dal POR Sardegna 2000-2006".

5. Ai minori affidati in cura alle comunità di accoglienza, comunità socio-educative integrate per minori, case famiglia, comunità di pronta accoglienza e comunità di sostegno a gestanti e madri con bambino, e ai minori figli di detenuti inabbienti è riconosciuto il "reddito zero" e le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione del ticket sanitario;
- b) iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici;
- c) fornitura gratuita di libri di testo e attrezzature didattiche;
- d) abbonamento a servizi di trasporto pubblico.

6. Ai detenuti inabbienti è riconosciuta la fornitura gratuita dei farmaci in fascia "C".

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata una spesa complessiva valutata in euro 400.000 annui da trasferire ai comuni e alle aziende sanitarie locali per i servizi erogati (UPB S05.03.009).

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), articolo 3, comma 10, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 1.680.000 (UPB S02.03.001).

9. È autorizzata la concessione di un contributo annuo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001).

10. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 4, comma 24, lettere b) e g) dopo la parola "quota" inserire la parola "annua".

11. È autorizzata, la concessione di un contributo annuo valutato in euro 150.000 a fa-

vore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (cap. SC05.0858 -UPB S05.04.001).

12. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.005, fino alla misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti per manifestazioni e attività culturali, definite con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da realizzarsi nell'anno successivo.

13. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 26 è abrogato;
- b) il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:  
"1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o personalità di chiara fama.";
- c) al comma 3 dell'articolo 5 le parole "nella misura massima del 60 per cento" sono sostituite da "nella misura massima del 50 per cento";
- d) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:  
"Art.16 bis (Anticipazioni finanziarie da parte della Regione)  
1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, commi 1, 2 e 3, è concessa, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dei risultati del progetto finanziato";
- e) l'articolo 7 è così sostituito:  
"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)  
1. La Regione eroga contributi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.

2. Il contributo è concesso nella misura massima non superiore al 25 per cento del costo del film, elevato al 30 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 100.000 per ogni progetto, elevabili a 120.000 in caso di coproduzione internazionale.
3. Ai beneficiari del contributo del presente articolo la Regione concede, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 60 per cento degli importi assegnati previa fideiussione bancaria o assicurativa e previa dimostrazione della disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.
4. Al pagamento del saldo si provvede a seguito dell'avvenuto deposito, presso gli uffici dell'Assessorato, di copia dell'opera realizzata.";
- f) l'articolo 8 è abrogato; sono fatti salvi gli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni normative in vigore al 31 dicembre 2008;
- g) all'articolo 12 sono aggiunte le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2, lettera e) dopo le parole "contributo richiesto" sono aggiunte le seguenti parole "ai sensi dell'articolo 6 e 150 per cento dell'importo del contributo richiesto ai sensi dell'articolo 7";
  - 2) al comma 2, lettera f) dopo la parola "distributore" sono aggiunte le seguenti parole "per le richieste di cui agli articoli 5, 7 e 9; del solo produttore per le richieste di cui all'articolo 6";
  - 3) al comma 4, le parole "fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale" sono sostituite con le parole "fino a un ammontare massimo di euro 200.000 per progetto, elevabili ad euro 250.000 in caso di coproduzione internazionale";
  - 4) dopo il comma 4 è aggiunto il comma:  
"4 bis. La Regione può acquisire una quota dei diritti in misura percentuale equivalente alla quota della partecipazione";
  - 5) il comma 6 è abrogato.

14. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) dopo le parole: "sentito il parere della Commissione consiliare competente" si aggiungono le parole: "Ai revisori incaricati dell'esame e della valutazione dei progetti si applica la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spesa".

15. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g) è inserita le seguente:  
"g bis) partecipa ad iniziative o eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale attraverso proprie dotazioni da realizzarsi in Sardegna anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, concorrendo alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico e allo sviluppo economico del territorio isolano.";
- b) nell'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) nel comma 2, lettera b), la parola "cinque" è sostituita con la parola "tre";
  - 2) lettera c), il numero "50" è sostituito con "25";
  - 3) la lettera d), è abrogata;
- c) nel comma 1 dell'articolo 6 la lettera g) viene così sostituita:  
"g) il Presidente della sezione regionale del Comitato italiano paralimpico o un suo delegato.";
- d) all'articolo 9, comma 1, dopo la parola "CONI." è aggiunto il seguente periodo:  
"Una sezione dell'albo regionale, gestita direttamente dalla Regione, è riservata alle società professionistiche isolate con sede in Sardegna.";
- e) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:  
"2 bis. L'iscrizione all'Albo regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999.";
- f) l'articolo 16 è abrogato;

- g) nel comma 3 dell'articolo 17 le parole "che deve provvedervi" sono abrogate.

16. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 30, comma 10, è destinata a favore dell'Istituto IERFOP per le proprie attività.

#### Art. 5

##### Disposizioni nel settore economico

1. È autorizzata, una spesa valutata in euro 5.000.000 annui al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai consorzi di bonifica della Sardegna un contributo finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), articolo 34, commi 11 e 12. I relativi oneri sono valutati in euro 2.500.000 annui. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, determina le priorità e le modalità di ripartizione della predetta somma (UPB S04.02.004).

3. A valere sul titolo di spesa 12.2.02 b) della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale), è autorizzata a favore di ARGEA, l'erogazione di euro 1.000.000 finalizzati alla realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S06.05.002).

5. Le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), relative alla

#### Art. 5

##### Disposizioni nel settore economico

(soppresso)

classificazione delle aziende ricettive, sono modificate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

6. Con le modalità di cui al comma 5 sono modificati gli allegati concernenti le strutture ricettive extra alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale, n. 27 del 1998 sono inseriti i commi:

"1 bis. Per l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione si intende l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano.

1 ter. Chiunque svolga l'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500."

8. L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è da interpretarsi nel senso che il termine di cinque anni del vincolo di destinazione decorre dall'effettiva erogazione del contributo a saldo.

9. I criteri di priorità per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 2002, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, emessa su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio.

10. È abrogato l'articolo 37 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

## Art. 6

## Interventi nel settore dei trasporti

1. Le indennità previste dalla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 7, comma 13 sono estese al personale delle società pubbliche di trasporto pubblico locale operanti su linee automobilistiche regionali nonché a quelle delle società marittime partecipate dalla Regione operanti nei collegamenti da e per la Sardegna con le isole minori.

2. A valere sull'UPB S07.06.001 una quota pari ad euro 12.000.000 è finalizzata alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale passeggeri da e per la Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di intervento. Per lo stesso intervento è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 15, così come rimodulata dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 39 è rideterminata in euro 26.500.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2018 (UPB S07.06.002).

## Art. 7

## Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 34.425.000 per l'anno 2010, in euro 14.275.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in euro 14.000.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 e in euro 11.000.000 per gli anni successivi, fanno carico alle unità previsionali di base, elencate nel comma successivo, del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

## Art. 6

## Interventi nel settore dei trasporti

(soppresso)

## Art. 7

## Copertura finanziaria

(soppresso)

in aumento

UPB E361.003

Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

2010	euro	3.260.000
------	------	-----------

UPB E362.002

Entrate e recuperi vari ed eventuali

2010	euro	2.590.000
------	------	-----------

2011	euro	90.000
------	------	--------

2012	euro	90.000
------	------	--------

2013	euro	90.000
------	------	--------

SPESA

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2010	euro	28.575.000
------	------	------------

2011	euro	14.185.000
------	------	------------

2012	euro	14.185.000
------	------	------------

2013	euro	14.185.000
------	------	------------

mediante pari riduzione della riserva di cui alla tabella A, allegata alla legge finanziaria

voce 3

2010	euro	18.575.000
------	------	------------

2011	euro	11.395.000
------	------	------------

2012	euro	11.395.000
------	------	------------

2013	euro	11.395.000
------	------	------------

voce 4

2010	euro	10.000.000
------	------	------------

2011	euro	2.790.000
------	------	-----------

2012	euro	2.790.000
------	------	-----------

2013	euro	2.790.000
------	------	-----------

in aumento

STRATEGIA 01

UPB S01.02.003

Altre spese per il personale

2010	euro	400.000
------	------	---------

2011	euro	400.000
------	------	---------

2012	euro	400.000
------	------	---------

2013	euro	400.000
------	------	---------

UPB S01.02.005

Acquisizione di beni e servizi

2010	euro	100.000
------	------	---------

## UPB S01.03.006

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a incontri

2010	euro	100.000
------	------	---------

## UPB S01.04.007

POR 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica

2010	euro	2.000.000
------	------	-----------

## UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2010	euro	20.000
------	------	--------

## STRATEGIA 02

## UPB S02.03.001

Politiche attive del lavoro - Spese correnti

2010	euro	1.680.000
------	------	-----------

## STRATEGIA 04

## UPB S04.02.004

Investimenti relativi alle risorse idriche nel settore agricolo

2010	euro	2.500.000
------	------	-----------

2011	euro	2.500.000
------	------	-----------

2012	euro	2.500.000
------	------	-----------

2013	euro	2.500.000
------	------	-----------

## UPB S04.03.003

Tutela e difesa del suolo - Spese correnti

2010	euro	5.250.000
------	------	-----------

2011	euro	250.000
------	------	---------

2012	euro	250.000
------	------	---------

2013	euro	250.000
------	------	---------

## UPB S04.07.007

Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti

2010	euro	250.000
------	------	---------

## UPB S04.08.001

Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti

2010	euro	500.000
------	------	---------

2011	euro	500.000
------	------	---------

2012	euro	500.000
------	------	---------

2013	euro	500.000
------	------	---------

## UPB S04.08.008

Interventi per favorire la forestazione - Spese correnti

2010	euro	25.000
2011	euro	25.000
2012	euro	25.000
2013	euro	25.000

## UPB S04.08.016

Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica

2010	euro	400.000
2011	euro	400.000
2012	euro	400.000
2013	euro	400.000

## STRATEGIA 05

## UPB S05.01.001

Spese per il Servizio sanitario regionale - Parte corrente

2010	euro	1.000.000
------	------	-----------

## UPB S05.03.001

Interventi a favore del volontariato - Parte corrente

2010	euro	600.000
2011	euro	600.000
2012	euro	600.000
2013	euro	600.000

## UPB S05.03.009

Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente

2010	euro	400.000
2011	euro	400.000
2012	euro	400.000
2013	euro	400.000

## UPB S05.04.001

Interventi a favore dello sport - Spese correnti

2010	euro	200.000
2011	euro	200.000
2012	euro	200.000
2013	euro	200.000

## STRATEGIA 06

## UPB S06.04.006

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - Parte corrente

2010	euro	5.000.000
------	------	-----------

2011	euro	5.000.000
2012	euro	5.000.000
2013	euro	5.000.000

## UPB S06.05.002

Spese varie in materia di pesca e di acquacoltura

2010	euro	1.000.000
2011	euro	1.000.000
2012	euro	1.000.000
2013	euro	1.000.000

## STRATEGIA 07

## UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale

2010	euro	10.000.000
------	------	------------

## UPB S07.06.002

Investimenti nel settore dei trasporti

2010	euro	3.000.000
2011	euro	3.000.000
2012	euro	3.000.000
2013	euro	3.000.000

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 8

Entrata in vigore

(identico)

**TABELLA A**  
**Rideterminazioni e differimenti di autorizzazioni di spesa**

(Art. 1 ter, comma 1)

<b>Riferimento legislativo</b>	<b>UPB</b>	<b>Cap.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa rideterminata (riduzione)</b>	<b>Anno differimento</b>
Art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5	S01.03.010	SC01.0631	Infrastrutture e servizi per attività produttive	25.000.000 (75.000.000)	2014
Art. 1, commi 5 e 6, L.R. n. 28 dicembre 2009, n. 5	S01.06.001	SC01.1067 SC01.1070	Contrib. a comuni e province per processi di mobilità e riorganizzazione	5.800.000 (1.600.000)	
Art. 5, comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 3	S01.06.001	SC01.1086	Contrib. a comuni per progettazione e studi di fattibilità	1.600.000 (750.000)	
Art. 7, commi 2 e 3, L.R. 19 gennaio 2010, n. 1	S01.06.002	SC01.1115	Trasf. a comuni per acquisiz. o locaz. spazi commerciali	500.000 (1.000.000)	
Art. 1, lett. a), L.R. 21 aprile 1955, n. 7 e s.m.i.	S02.01.001	SC02.0005	Turismo scolastico	0 (80.000)	
Art. 5, comma 10, L.R. 24 aprile 2001, n. 6	S02.01.001	SC02.0010	Trenino verde	0 (65.000)	
Art. 27, comma 2, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e s.m.i.	S02.01.001	SC02.0012	Turismo scolastico	0 (120.000)	
Art. 3, L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e s.m.i.	S02.01.003	SC02.0051	Scuole infanzia non statali	21.000.000 (2.000.000)	2011
Art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 24 febbraio 2006 e s.m.i.	S02.01.004	SC02.0071	Borse di studio	4.500.000 (500.000)	
Art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1	S02.01.004	SC02.0072	Libri di testo in comodato	2.500.000 (500.000)	
Art. 27, comma 2, lettera f), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e s.m.i.	S02.01.005	SC02.0086	Edilizia scolastica	5.000.000 (5.000.000)	2012
Art. 9, comma 10, lett. j), L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e s.m.i.	S02.01.009	SC02.0163	Facoltà giurispr. SS	0 (150.000)	

**TABELLA A**  
**Rideterminazioni e differimenti di autorizzazioni di spesa**

(Art. 1 ter, comma 1)

<b>Riferimento legislativo</b>	<b>UPB</b>	<b>Cap.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa rideterminata (riduzione)</b>	<b>Anno differimento</b>
Art. 27, comma 2, lettera f), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e s.m.i.	S02.01.009	SC02.0169	Fitto casa	5.000.000 (1.000.000)	
Art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3	S02.01.009	SC02.0183	Assegni di merito	13.500.000 (1.500.000)	
Art. 28, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i.	S02.01.012	SC02.0328	ERSU	1.357.000 (2.000.000)	
Artt. 1, 2 e 6, L.R. 20 gennaio 1997, n. 7 e s.m.i.	S02.03.001	SC02.0719	Lavori socialmente utili	0 (1.200.000)	
Art. 12, commi 3 e 4, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e s.m.i.	S03.01.003	SC03.0015	Gestione patrimonio culturale	15.000.000 (1.000.000)	
Art. 21, comma 1, lett. e), L.R. 20 settembre 2006, n. 14	S03.01.004	SC03.0075	Acquisizione beni culturali	0 (750.000)	2011
Art. 10, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26	S03.02.001	SC03.0235	Pubblicazione opere di promozione della Sardegna	250.000 (50.000)	
Artt. 4 e 10, L.R. 3 luglio 1998, n. 22	S03.02.003	SC03.0282	Acquisto opere editoriali	80.000 (20.000)	
Art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e s.m.i.	S04.05.002	SC04.1155	Fondo per interventi di tipo ambientale	0 (2.088.000)	
Art. 7, commi 1 e 2, L.R. 16 dicembre 2005 e s.m.i.	S04.06.002	SC04.1296	Finanz. alle prov. bonifica amianto	3.700.000 (4.300.000)	
Art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2010	S04.07.003	SC04.1502	Trasf. EE.LL. valutaz. incid. ambientale	0 (250.000)	
Art. 5, comma 9, L.R. 7 agosto 2009, n. 3	S04.08.001	SC04.1737	Rete Natura 2000	0 (1.000.000)	

**TABELLA A**  
**Rideterminazioni e differimenti di autorizzazioni di spesa**

(Art. 1 ter, comma 1)

<b>Riferimento legislativo</b>	<b>UPB</b>	<b>Cap.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa rideterminata (riduzione)</b>	<b>Anno differimento</b>
Art. 5, comma 5, L.R. 7 agosto 2009, n. 3	S04.09.003	SC04.2442	Spese attuazione Piano paesaggistico regionale	3.300.000 (200.000)	
Art. 5, comma 4, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e s.m.i.	S04.09.003	SC04.2443	Lotta abusivismo edilizio	0 (350.000)	
Artt. 16, 17 e 41 e titolo IV, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e s.m.i.	S04.10.006	SC04.2774	Contrib. ai comuni redaz. strumenti urbanistici	4.850.000 (150.000)	
Art. 88, comma 6, L.R. 5 marzo 2008, n. 3	S05.01.001	SC05.0018	Piano comunicazione istituzionale SSR	1.000.000 (2.000.000)	
Art. 9, comma 13, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1	S05.01.003	SC05.0056	Patrimonio tecnologico sanitario	25.700.000 (4.300.000)	
Art. 15, comma 4, lett. c), L.R. 29 aprile 2003, n. 3	S05.01.008	SC05.0156	Scorte sangue	2.000.000 (500.000)	
Art. 8, comma 7, lett. c), L.R. 5 marzo 2008, n. 3	S05.01.009	SC05.0180	Acquisto Autoemoteche	800.000 (200.000)	
L.R. 30 dicembre 1985, n. 32 e s.m.i.	S05.03.010	SC05.0836	Fondo edilizia abitativa	42.000.000 (8.000.000)	
Art. 17, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e s.m.i.	S05.04.002	SC05.0877	Centri sportivi sovracomunali	0 (5.200.000)	2014
Art. 17, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e s.m.i.	S05.04.002	SC05.0882	Impianti sportivi ISEF	0 (1.500.000)	2011
Artt. 3 e 16, L.R. 14 settembre 1993, n. 40 e s.m.i.	S06.02.006	SC06.0277	Fondi per concessioni in conto interessi impr. turistiche	20.000.000 (7.000.000)	
Art. 7, comma 47, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e s.m.i.	S06.03.001	SC06.0390	Contributi consorzi fidi impr. artig.	0 (3.000.000)	2011

**TABELLA A**  
**Rideterminazioni e differimenti di autorizzazioni di spesa**

(Art. 1 ter, comma 1)

<b>Riferimento legislativo</b>	<b>UPB</b>	<b>Cap.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa rideter- minata (riduzione)</b>	<b>Anno diffe- rimento</b>
Art. 7, commi 4 e 5 , L.R. 19 gennaio 2010, n. 1	S06.03.009	SC06.0498	Misure riduzione produzione rifiuti imballaggio	0 (500.000)	
Art. 5, comma 10, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5	S06.05.001	SC06.1357	Bonifica stagni prov. OR	0 (5.000.000)	2013
Art. 11, L.R. 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i.	S06.05.002	SC06.1372	Fondo solidarietà pesca	2.000.000 (500.000)	
Art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e s.m.i.	S06.05.002	SC06.1374	Pesca a strascico	500.000 (500.000)	
Art. 7, comma 47, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e s.m.i.	S06.05.003	SC06.1410	Fondo rischi accesso credito imprendit. ittici	0 (1.000.000)	
Art. 15, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e s.m.i.	S06.06.004	SC06.1588	Fondo regionale occupazione - progetti LSU	3.000.000 (3.000.000)	2011
Art. 9, comma 14, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e s.m.i.	S07.10.005	SC07.1265	Opere pubbliche e infrastrutture	14.850.000 (7.150.000)	
Art. 7, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5	S08.01.002	SC08.0024	Fondo nuove disposizioni legislative	0 (50.000.000)	2014
Art. 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e s.m.i.	S08.01.007	SC08.0137	Interessi passivi per scoperti di conto	0 (500.000)	